

COMUNICATO UFFICIALE N° 58 DEL 27/03/2025

COMMISSIONE DISCIPLINARE FEDERAZIONE SAMMARINESE GIUOCO CALCIO

“ORDINANZA”

In ordine al deferimento di cui al *Procedimento disciplinare n. 21/2025*, instaurato dalla Procura Federale F.S.G.C. in data 18.02.2025:

del signor **Danilo Girolomoni**:

- per la violazione dell'art. 1, comma 2° del Regolamento Disciplina, sia in via autonoma che in relazione all'art. 5 comma 1° del Regolamento Disciplina, per avere espresso pubblicamente, mediante dichiarazioni rese al canale televisivo “San Marino RTV”, in occasione della partita Fiorentino-Tre Fiori del 15.02.2025 valevole per la 21ª giornata del Campionato Sammarinese, giudizi e rilievi lesivi della reputazione del direttore di gara nonché di tutta la classe arbitrale e

della società “TRE FIORI F.C.”,

a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 3 comma 2° e 5 comma 2° del Regolamento Disciplina, per le condotte ascritte al proprio tesserato, in qualità di allenatore all'epoca dei fatti, sig. Danilo Girolomoni,

questa **Commissione**:

- visto l'accordo intercorso, ai sensi del comma 3° e 4° dell'art. 32 del Regolamento Disciplina, tra l'avv. Matteo Sperduti, quale legale del signor Danilo Girolomoni e della società TRE FIORI F.C., munito dei relativi poteri, e la Procura Federale in persona del Procuratore Federale avv. Angela De Michele;

- considerato che detto accordo non è precluso dal tenore del comma 5° dell'art. 32 del Regolamento Disciplina;

- ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione così indicata dalle parti per entrambi i deferiti: SANZIONE BASE: 500,00 Euro di ammenda – Ridotta per l'applicazione della sanzione [ex art 32 Regolamento Disciplina] SANZIONE FINALE: 250,00 Euro di ammenda per ciascun soggetto;

- accoglie e dichiara efficace l'accordo e

P.Q.M.

dispone l'applicazione:

- della sanzione dell'ammenda di € 250,00 a carico del signor **Danilo Girolomoni**, per la violazione dell'art. 1, comma 2° del Regolamento Disciplina, sia in via autonoma che in relazione all'art. 5 comma 1° del Regolamento Disciplina, per avere espresso

pubblicamente, mediante dichiarazioni rese al canale televisivo “San Marino RTV”, in occasione della partita Fiorentino-Tre Fiori del 15.02.2025 valevole per la 21^ giornata del Campionato Sammarinese, giudizi e rilievi lesivi della reputazione del direttore di gara nonché di tutta la classe arbitrale;

- della sanzione dell’ammenda di € 250,00 a carico della società “**TRE FIORI F.C.**”, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 3 comma 2° e 5 comma 2° del Regolamento Disciplina, per le condotte ascritte al proprio tesserato, in qualità di allenatore all’epoca dei fatti, sig. Danilo Girolomoni.

Dispone l’immediata efficacia del presente provvedimento e prescrive che sia data completa esecuzione alle suddette sanzioni pecuniarie entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della presente ordinanza sul Comunicato Ufficiale della F.S.G.C., ricordando che, nel caso in cui non si sia data completa esecuzione alla predetta decisione, revocata la decisione in oggetto ed esclusa la possibilità di concludere un altro accordo ai sensi dell’art. 32 Regolamento Disciplina, verrà fissata l’udienza per il dibattimento.

San Marino, lì 27 marzo 2025

COMMISSIONE DISCIPLINARE
FEDERAZIONE SAMMARINESE GIUOCO CALCIO